Brescia, lì 27.05.2019 SPETT.LE CLIENTE

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI BONUS SPESE SOSTENUTE PER REGISTRATORE DI CASSA CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con la presente si comunica che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che:

- a decorrere dal 1º gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
- l'applicazione di tale disposizione è **anticipata al 1° luglio 2019** per gli esercenti con un **volume d'affari superiore a 400 mila euro**.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un **contributo** ai suddetti esercenti **pari al:**

- 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e
- di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il **contributo** è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo:

- utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui
 - > è registrata la fattura relativa all'acquisto o
 - > all'adattamento dello strumento
 - e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d'imposta in argomento. In particolare:

- il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- 2. per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente **codice tributo**:
 - o "6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127". In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
- 3. il credito verrà poi indicato nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Nel caso in cui s'intenda usufruire del bonus, considerando che la presentazione dovrà essere fatta **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate** si chiede di far avere in Studio:

- copia fattura spesa sostenuta con specifica se si tratta di:
 - acquisto
 - adattamento
- nel caso di contabilità esterne copia estratto registro Iva acquisti con specifica della data di registrazione della fattura di cui al punto precedente
- > copia quietanza pagamento

verrà successivamente concordato su quale F24 verrà effettuata la compensazione.

Studio Dott. Begni & Associati